



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

*UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE
SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE*

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 c. 1 l. c) del D.Lgs
36/2023, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DEL FABBRICATO PRINCIPALE
E DELL'EX FIENILE OLTRE AD OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL
RIFUGIO I DIACCI ALL'INTERNO DEL P.A.F. - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL
SENO**

CUP J48E25000230002

CIG come da piattaforma

LETTERA D'INVITO

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. EATF 243 (r.g. 663) del 28/09/2026 del Responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione, l'Unione Montana dei comuni del Mugello ha stabilito di affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei **lavori di consolidamento strutturale dei solai del fabbricato principale e dell'ex fienile, oltre ad opere di adeguamento antincendio del rifugio I Diacci nel comune di Palazzuolo sul Senio.**

Al presente appalto si applica il D.Lgs 36/2023 come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Ai sensi dell'articolo dell'art. 25 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato anche solo Codice), la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (di seguito anche START o piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c. 1 lettera c) del D. Lgs 36/2023 e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice).

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato dal RUP Dott. Stefano Manni giusto verbale di validazione del 11/09/2026, agli atti d'ufficio ed è stato approvato con Determina Dirigenziale n. EATF 243 (r.g. 663) del 28/09/2026

La durata del procedimento è prevista dall'art. 17, c. 3, del Codice (allegato I.3), e decorre dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Palazzuolo sul Senio [codice NUTS: ITI14].
CUP: J48E25000230002

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Stefano Manni, del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei comuni del Mugello (Stazione appaltante).

STAZIONE APPALTANTE:

Via Palmiro Togliatti 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) tel: 055 845271 Codice Fiscale/Partita IVA: 06207690485 - PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it

Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello – Via Palmiro Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo – C.F./P.IVA 06207690485 – Tel centralino 055 845271 - e-mail: s.manni@uc-mugello.fi.it - PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in

quanto i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

Avuto riguardo all'importo dell'appalto, alle lavorazioni, alla provenienza esclusivamente nazionale degli operatori economici partecipanti agli appalti di questa tipologia, banditi da questo Ente, nonché alla collocazione geografica della stazione appaltante, si rileva che non sussiste un interesse transfrontaliero.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA (PAD)

1.1 La PAD di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo Internet <https://start.toscana.it/>.
- In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
- La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
- Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo Internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla piattaforma è altresì consentito tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando
 - ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- la presente lettera d'invito;
- la documentazione tecnica (Capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e documentazione progettuale);
- i modelli richiamati dalla presente lettera d'invito.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica sulla piattaforma <https://start.toscana.it/>

2.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti, da inoltrare non oltre **5 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata alle Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 6, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6 ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 ausiliari. Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate quando avvengono attraverso Piattaforma telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni" – "posta ricevuta" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

2.4 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile on-line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 3 - OGGETTO, IMPORTO, DURATA E FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

3.1. Oggetto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti relative alla realizzazione di **lavori di consolidamento strutturale dei solai del fabbricato principale e dell'ex fienile, oltre ad opere di adeguamento antincendio del rifugio I Diacci" all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, comune di Palazzuolo sul Senio**, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2. Durata

Il presente appalto avrà durata pari a **120 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.3. Importo – CCNL

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, al netto dell'IVA, ammonta ad Euro **254.636,54** (euro **duecentocinquantaquattromilaseicentotrentasei/54**), così suddivisi:

- Euro **252'888,50**, quale importo dei **lavori A MISURA soggetto a ribasso**, di cui i costi della

manodopera, stimati ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, ammontano ad € 109.017,39¹:

- Euro 1.748,04 quali costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a Euro 252.888,50 (euro duecentocinquantaquattremilaottocentottantotto/50) oltre IVA.

3.3.1 – Prospetto delle lavorazioni

.CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG 1	Edifici civili e industriali	€ 254.636,54	duecentocinquantaquattromilaseicentotrentasei/54	100,00

Ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, sulla base delle tabelle del costo medio orario del lavoro relative al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del settore **Edilizia Cooperative**: Codice CNEL **F012** (imprese edili e affini cooperative) prese in considerazione con riguardo alle figure professionali impiegabili nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele e le medesime condizioni di sicurezza di quello sopra indicato.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I.01 art. 5, come introdotto dal Correttivo D.Lgs 209/2024 al Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023), nel caso in cui l'operatore economico indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo di lavoro, rispetto a quello previsto dalla documentazione di gara, questo si impegna a presentare in sede di offerta una **“dichiarazione di equivalenza”** di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e nell'allegato sopra richiamato.

3.4 White list (attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012)

Nel caso in cui durante le lavorazioni dovessero essere espletate attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa quali per esempio l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, i noli a freddo di macchinari, i noli a caldo, l'autotrasporti per conto di terzi, l'appaltatore o gli esecutori dovranno essere iscritti nella White List della Prefettura di competenza od essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta. La dichiarazione pertinente dovrà essere effettuata all'interno del DGUE elettronico reso disponibile dalla piattaforma START.

3.5 Revisione Prezzi

¹Si precisa che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., soltanto se tali variazioni, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al tre per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

3.6 Finanziamento dell'intervento

L'intervento è così finanziato:

- per € 192.174,02 dal finanziamento ottenuto sull'intervento SRD11 "Investimenti non produttivi forestali" annualità 2024 del Complemento per lo sviluppo rurale Toscana di cui al Reg. UE n. 2021/2115;
- per € 132.564,76 dai fondi dell'Ente.

L'appalto è regolamentato, oltre che dal presente disciplinare, anche dal Progetto esecutivo, costituito dagli elaborati indicati al suddetto punto 2.1, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, e per quanto non espressamente regolato dalla normativa vigente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dal c. 10 dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice:

- soggetti di cui all'art. 65 comma 1 del Codice in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

Può concorrere alla presente procedura e pertanto non opera l'esclusione per l'operatore economico che entro la data dell'aggiudicazione, ha adottato i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Tale condizione vigente per l'operatore economico, vale anche per i consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ovvero altri soggetti di cui all'art. 65, che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dall'art. 186bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice .

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice "Consorzi non necessari" "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici".

Nel caso in cui i soggetti partecipanti intercorrano in motivo di esclusione di cui sopra agli stessi

verrà applicata la disciplina di esclusione di cui agli art. 96, 97 e 98 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati esecutori; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

5.1 Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 per la categoria prevalente ed unica.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno della parte II del DGUE di cui al successivo pertinente articolo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5.2 Avvalimento

L'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai successivi punti 9.2 e 9.3

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale e per i requisiti di idoneità professionale, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

E' ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento deve:

- a) fornire il DGUE, il Modello 2, il Modello 3, il Modello "Dichiarazioni integrative" per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie. I documenti dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa;
- b) compilare il modello "Avvalimento – dichiarazione impresa ausiliaria";
- c) allegare il contratto di avvalimento comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

La documentazione relativa a tale tipo di avvalimento deve essere inserita nella documentazione amministrativa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di

presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

ART. 6 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, obbligatorio, pena esclusione, dovrà essere effettuato al fine di prendere visione delle aree di cantiere e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'Unione Montana dei comuni del Mugello, previo appuntamento da concordare con la dott.ssa Maria Ronconi per e-mail all'indirizzo: m.ronconi@uc-mugello.fi.it, Tel. 055/84527234, Cell. 3312776691.

A tal proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da almeno uno dei suoi membri.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 36/2023, con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione amministrativa con esclusione, quindi, della documentazione che compone l'offerta economica.

Può essere sanata pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove, comunque, non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La procedura di regolarizzazione non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- è sanabile la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- è sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- non è sanabile e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- non è sanabile, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta economica e i documenti ad essa corredati;
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite la Sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma Telematica.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine

il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'operatore indicato come mandatario - anche se il soccorso risulta attivato per un mandante - e al /i mandante/i autrice/i dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa comunque, che la S.A., in merito all'offerta economica, non soggetta a soccorso istruttorio, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti di queste ultime e su ogni loro allegato, fermo restando l'immodificabilità del contenuto dell'offerta.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La gestione del presente appalto avverrà in modalità telematica tramite l'utilizzo del sistema START.

Per quanto riguarda detto sistema telematico si fa riferimento alle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo Internet: www.regione.toscana.it/start.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo Internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le attività di valutazione delle offerte sono affidate a un seggio di gara che procede all'apertura e verifica, prima delle buste amministrative e successivamente della documentazione economica.

La Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Il Presidente di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo art. 14.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si

procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La seduta di gara si terrà in data 12/10/2026 ore 11:00

Le sedute di gara non saranno pubbliche in quanto *“la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica” (Consiglio di Stato n. 1700/2021).*

ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

9.1 Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avverrà accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore

economico indica nel DGUE in formato elettronico la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 10.1 dovrà essere dichiarato all'interno della parte III del DGUE di cui all'articolo 12 del presente disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020 rilevano altresì tributi sia di competenza statale che locale.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE in formato elettronico tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt.

94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165.

b bis) essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi, esecutore di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico per le attività previste nell'appalto;

oppure:

essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione;

oppure:

aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori, esecutore di lavori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico per le attività previste nell'appalto;

oppure:

(solo nel caso in cui non sia stata possibile la presentazione di suddetta domanda per motivi dovuti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico dandone adeguata dimostrazione) impegnarsi, qualora aggiudicatario a presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico, non appena la procedura sarà possibile.

oppure:

In assenza delle condizioni di cui sopra dichiara di impegnarsi a far eseguire le suddette lavorazioni ad operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

La sussistenza di tale condizione (white list) dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, reso disponibile dalla piattaforma START.

c) rispettare gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE nella parte pertinente.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b) b-bis) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) i suddetti requisiti di cui alle lettere a) b), b-bis) e c) devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione

dei requisiti generali.

9.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 c. 1 lett. a) del Codice :

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;
- *(se impresa straniera)* essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs 36/2023)* essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico nel DGUE Sezione IV,

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

9.3 Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.Lgs 36/2023 e all'Allegato II.12:

- **Lavorazioni rientranti nella categoria OG1 (Edifici civili e industriali):**
Attestazione SOA in corso di validità classe I.

Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto 9.3 dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 co. 2 lett. b), c) e d) i requisiti di cui al precedente punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 67 del Codice.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 9.3), dovranno essere dichiarati nel DGUE

nella pertinente sezione.

N.B.: I requisiti di cui al punto 9.3) possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nelle pertinenti sezioni dei modelli da compilare, inoltre il concorrente potrà allegare nello spazio per la documentazione amministrativa aggiuntiva copia della attestazione SOA posseduta.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10.1 CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui all'art. 3 del presente disciplinare, oppure, in alternativa, di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Nella seconda ipotesi, all'interno della documentazione economica (vedasi art. 12 punto B del presente disciplinare), dovrà essere inserita una dichiarazione di equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del contratto collettivo applicato dall'operatore economico. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo accordo e/o accordo integrativo territoriale per le imprese di categoria dell'aggiudicataria, la stessa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente oltre quelli derivanti dalla clausola di revisione dei prezzi.

Il presente articolo sarà eseguito a cura dell'aggiudicatario ferma restando l'armonizzazione con le esigenze organizzative e il rispetto del principio di libera organizzazione dell'imprenditore, così come tutelati dalle norme europee e nazionali.

10.2 CAM. Come previsto all'interno del Progetto esecutivo (Relazione tecnica Criteri Minimi Ambientali -CAM) All. k.

10.3 Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

10.3.1 Ai sensi dell'art. 57 comma 1 lettera a) D.Lgs 36/2023 al fine di promuovere le Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in caso di nuove ed ulteriori assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile (under 36)
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

10.3.2 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10.3.3 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente concedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati, **entro il termine perentorio² delle ore 10:00 del giorno 12/10/2026**, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire, nello spazio relativo alla gara in oggetto, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs 82/2015.

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano le specifiche disposizioni del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

² Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti **A.1 e ss.;**
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto B.1).

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.: Per il corretto funzionamento della piattaforma START è necessario generare il PDF del form “domanda di partecipazione” elaborato dalla piattaforma.

Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023, si richiede ai concorrenti di compilare il documento reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata, denominato Modello 1 - “Integrazione domanda di partecipazione – nuovo Codice” da caricare nel sistema nell'apposito spazio predisposto.

Di seguito le modalità operative per generare il form “domanda di partecipazione”:

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione”;
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per creare il form “*Domanda di partecipazione*”. I dati ivi inseriti non saranno tenuti in considerazione dall'Ente concedente in quanto non è richiesto che questo documento sia poi allegato per l'invio all'Amministrazione.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate di seguito.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria, per esigenze legate al funzionamento del sistema telematico, deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun

membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

A.1.1) Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente carica **obbligatoriamente** nell'apposito spazio dedicato la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

A.2) DGUE ONLINE DELL'OPERATORE ECONOMICO E D.G.U.E. IN CASO DI AVVALIMENTO/ RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE/COOPTAZIONE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) online sulla piattaforma START.

Il D.G.U.E. è un documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

N.B.: Fermo restando che per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate, i nuovi aggiornamenti di START, consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di **gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico**. Pertanto, le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente.

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che:

- nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti** dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario;
- nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 65 del Codice dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso **consorziate esecutrici**, per le quali il medesimo Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice concorre, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o rappresentante o procuratore di ogni consorziata;
- in caso di **Avvalimento**, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria, e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al D.G.U.E..

A.3) MODELLO 2 – DICHIARAZIONI CONSORZIATE/AUSILIARIE/COOPTATE

Il “Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene:

- **Sezione I:** Dati generali;
- **Sezione II:** Dichiarazione consorziate/e indicata/e come esecutrice/i in caso di consorzio art. 65 co. 2 lett. b), c) o d) del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come consorziate esecutrice o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione III:** Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come impresa ausiliaria o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione IV:** Dichiarazione impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nei casi previsti all’art. 124 del Codice;
- **Sezione V:** Dichiarazione impresa cooptata ai sensi dell’art. 68 co. 12 del Codice;
- **Sezione VI:** Accettazione codice di comportamento dell’Ente concedente.

A.4) MODELLO 3 - ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il “Modello 3 – “Accettazione protocollo di intesa”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l’operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l’intero Protocollo.

A.5) MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Modello messo a disposizione dall’Ente concedente sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale

e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Consenso trattamento dati tramite FVOE;
- Ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETÀ di cui all' art. 65, co. 2 lett. a) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.4) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma

START.
CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. Si precisa che il Consorzio stabile art. 65 co. 2 lett. d) del D.Lgs 36/2023 dovrà indicare i requisiti che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del D.G.U.E. Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno della domanda di partecipazione di cui al punto A.1) dovrà compilare nelle pertinenti sezioni e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - D.G.U.E. di cui al punto A.2) • - Modello 2 di cui al punto A.3) • - Modello 3 di cui al punto A.4) • - il Modello "Dichiarazioni integrative" Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. N.B. SOLO PER I CONSORZI STABILI Ciascuna impresa consorziata che presta i requisiti speciali (anche se non sono consorziate esecutrici) dovrà rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui ai punti A.2), A.3), A.4).
OPERATORI RIUNITI ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., rete d'impresa)
Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, consorzio ordinario e G.E.I.E., dovrà essere inserito nello spazio documentazione aggiuntiva l'apposito "Modello impegno al conferimento del mandato". Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare

sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /G.E.I.E., redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio (documentazione aggiuntiva) dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005. Tali documenti dovranno essere inseriti nello spazio della documentazione amministrativa aggiuntiva.

ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 104 del Codice

Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice deve indicare nella Sezione III del Modello 1 - "Integrazione domanda di partecipazione – nuovo Codice":

- - la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
(eventuale) i requisiti di cui ci si intende avvalere.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica rilasciata dal notaio.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- - oggetto;
- - risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione della concessione, in modo determinato e specifico;
- - durata;
- - l'indicazione della finalità dell'avvalimento: per apportare un requisito di partecipazione;
- - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il contratto di avvalimento deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve essere inserito nello spazio riferito alla

“documentazione amministrativa aggiuntiva”

L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il D.G.U.E.
- il Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate nelle sezioni pertinenti e se pertinente alla natura giuridica del soggetto ausiliario;
- il Modello 3 – Accettazione Protocollo di Intesa.
- il Modello “Dichiarazioni integrative”

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., da parte della mandataria.

**DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ
AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12
GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 94 comm 5 lett. d) del D.Lgs 36/2023 dovrà dichiararlo all’interno della pertinente sezione del Modello 1 - “Integrazione domanda di partecipazione – nuovo Codice”, seguendo le indicazioni ivi contenute.

L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il D.G.U.E.
- il Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate nelle sezioni pertinenti.
- il Modello 3 – Accettazione Protocollo di Intesa.

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., da parte della mandataria.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12.01.2019, n. 14), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento

del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

COOPTAZIONE di cui all'art. 68 co. 12 del D.Lgs 36/2023

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice, deve dichiarare all'interno del Modello 1 - "Integrazione domanda di partecipazione – nuovo Codice", nella pertinente sezione, le imprese che intende cooptare.

Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella pertinente sezione del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- - il D.G.U.E. da compilare nelle pertinenti sezioni
- il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate, nelle sezioni pertinenti e se pertinente alla natura giuridica del soggetto ausiliario;
- il Modello 3 – Accettazione Protocollo di Intesa.
- il Modello "Dichiarazioni integrative"

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

A.5) GARANZIE:

Garanzia provvisoria: In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi non è richiesta la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

Garanzia definitiva: Resta fermo l'obbligo in capo all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, di costituire una garanzia definitiva. Essa dovrà essere presentata prima della stipula del contratto, nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs 36/2023.

A.6) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari a Euro 18,00.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante il portale ANAC denominato "Gestione dei Contributi Gara" pari a **Euro 18,00**, il tutto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;

- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

A.7) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

L'operatore economico in tale sezione dovrà procedere ad allegare:

- Rapporto sulla situazione del personale (solo per operatori con oltre 50 dipendenti), ai sensi dell'art. 46, co. 2, decreto legislativo n. 198/2006. La mancata produzione di copia dell'ultimo rapporto e dell'attestazione di conformità di cui sopra, possono essere sanate mediante soccorso istruttorio. Se l'operatore economico non adempie alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente concedente, l'offerta è dichiarata inammissibile qualora il rapporto o l'attestazione di conformità non risultino neanche nel fascicolo virtuale.

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata, dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente disciplinare di gara, relativa alle seguenti ipotesi:

- Avvalimento-Dichiarazione Impresa Ausiliaria per requisiti di partecipazione (Mod. 2);
- Contratto di avvalimento nelle modalità descritte;
- Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo/Consorzio/G.E.I.E./Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc (Modello impegno al conferimento del mandato);
- Ulteriori dichiarazioni consorziati esecutori;
- Dichiarazione domanda concordato preventivo;
- Dichiarazione concordato con continuità aziendale.

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs 14/2019.

- Dichiarazione su professionista concordato con continuità aziendale;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma , lett. o) del D.Lgs 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/ RTP/ G.E.I.E./Consorzio già costituito con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco dei consorziati, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve

essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e allora:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al raggruppamento, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le quote di esecuzione riferite ai singoli operatori economici facenti parte della rete.

Nessun elemento riconducibile all'economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata, **in ribasso percentuale (%)**, rispetto all'importo di **Euro 252.888,50 al netto dei costi per la sicurezza e dell'IVA**, espresso con indicazione di **n. 2 cifre decimali**.

Si precisa che il suddetto importo è comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo relativo al costo della manodopera.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Resta la possibilità per l'operatore economico aggiudicatario di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023, pena esclusione, nell'apposito spazio "i costi della manodopera" e "oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza afferenti l'impresa", ovvero i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che per oneri, di cui sopra, della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali ecc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario, il relativo modello di impegno dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo nella busta amministrativa, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara. Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

B 2) DICHIARAZIONE COSTI MANODOPERA E CCNL

Dichiarazione resa dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposito modello (Modello giustificativi manodopera) predisposto dall'Ente concedente nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno in ordine all'applicazione del contratto collettivo nazionale territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale espleta il servizio di cui trattasi. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare e nella relazione illustrativa inserisce, nell'apposita sezione della documentazione amministrativa, presente su START, la dichiarazione di equivalenza delle tutele del proprio CCNL e l'eventuale documentazione probatoria, riportando gli impegni per la stabilità occupazionale e quanto richiesto all'art. 102 c. 1 del D.Lgs 36/2023, così come riportati anche nel progetto di assorbimento. In tale modello dovrà anche essere dichiarato il costo della manodopera; nel caso il costo della manodopera non corrisponda a quello indicato dall'Ente concedente, occorre fornire i giustificativi che dimostrino una migliore organizzazione aziendale.

ART. 12 – MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare all'Ente concedente è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

ART. 13 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Il RUP dell'Ente valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Il RUP dell'Ente sottoporà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi

della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 14 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio offerta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A), B) e C) dell'art. 12, entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 10;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la partecipazione alla gara, fatto salvo che ciò non sia avvenuto per motivi tecnici dovuti a un malf funzionamento della piattaforma ANAC ecc.
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B):

- non contenga l'indicazione del *ribasso % e l'importo offerto* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

ART. 15 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità

dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

ART. 16 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara attraverso il Fascicolo Virtuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuate a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione, qualora non sia già stata resa disponibile mediante il FVOE:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati D.G.U.E elettronico come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati altresì nei confronti dei consorziati che apportano i requisiti;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui

all'art. 124 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno dei modelli presentati l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 32 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 117 del Codice, come sotto meglio specificato;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria, di cui all'art. 18 del Capitolato.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applicano le facoltà previste dall'art. 117 commi 4 e 14 del Codice.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 106 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata non autenticata.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite piattaforma e-procurement.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito a seguito di autorizzazione, tramite piattaforma di e-procurement.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del trattamento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché gli articoli 27 e 28 decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente Responsabile del Settore.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti

Regionale della Toscana e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Contatti del DPO: è il dott. Bertoli Roberto – e mail: dpo@uc-mugello.fi.it

5.6 – Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

5.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

5.8 – Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Consenso trattamento dati tramite FVOE

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs 36/2023, modificato dal Correttivo D.Lgs 209/2024, l'operatore economico dovrà trasmettere il proprio consenso al trattamento dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art 24 compilando la pertinente dichiarazione nell'allegato Modello 1.

ART. 22 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non

può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più parti del lavoro, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del lavoro, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il lavoro prestato fino a quel momento. È esclusa pertanto qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott. Stefano Manni